



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Prot. n. 283 /2022

Aversa, 1 aprile 2022

Al Sig. Prefetto di Napoli
(con preghiera di diramazione ai Comandi di Polizia Municipale appartenenti al Circondario del Tribunale di Napoli Nord)

Al Sig. Prefetto di Caserta
(con preghiera di diramazione ai Comandi di Polizia Municipale appartenenti al Circondario del Tribunale di Napoli Nord)

Al Sig. Questore di Napoli
(con preghiera di diramazione a tutti gli Uffici dipendenti appartenenti al Circondario del Tribunale di Napoli Nord)

Al Sig. Questore di Caserta
(con preghiera di diramazione a tutti gli Uffici dipendenti appartenenti al Circondario del Tribunale di Napoli Nord)

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma Carabinieri di Napoli
(con preghiera di diramazione a tutti i Comandi dipendenti appartenenti al Circondario del Tribunale di Napoli Nord)

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma Carabinieri di Caserta
(con preghiera di diramazione a tutti i Comandi dipendenti appartenenti al Circondario del Tribunale di Napoli Nord)

Al Sig. Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Napoli

Al Sig. Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Caserta

Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale di Napoli
(con preghiera di diramazione a tutti gli Uffici dipendenti appartenenti al Circondario del Tribunale di Napoli Nord)

Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale di Caserta
(con preghiera di diramazione a tutti gli Uffici dipendenti appartenenti al Circondario del Tribunale di Napoli Nord)

e, per conoscenza:

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Napoli

Ai Sig.ri Sostituti Procuratori della Repubblica – sede

Alla Segreteria del Dirigente Amministrativo - sede
(per la diramazione al personale interessato)

Al Responsabile Ufficio Informatica - sede

Oggetto:- Direttive in relazione all'applicazione degli articoli 11, comma 4, e 21, commi 3 e 4 del codice della strada (D.Lgs n. 285/1992) – Autorizzazione preventiva al rilascio d'informazioni in caso d'incidenti stradali con lesioni alle persone.

Con la presente, si impartiscono alcune disposizioni volte a semplificare il rilascio, da parte della polizia giudiziaria, delle informazioni previste dagli articoli 11, comma 4, codice della strada e 21 d.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.).

Si precisa che, **gli organi di polizia intervenuti per i rilievi potranno fornire le informazioni indicate nel comma 4 dell'articolo 11 del codice della strada, senza necessità di richiedere specifica autorizzazione a questo Ufficio, limitatamente ai casi in cui dall'incidente siano derivate lesioni personali lievi.**

E' noto che, con la legge 26 marzo 2016 n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016, è stato introdotto, con l'art. 590-bis c.p., il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, reato procedibile di ufficio.

Pertanto, per effetto di tale assetto normativo, la possibilità del rilascio delle informazioni senza l'autorizzazione di questa Procura deve ritenersi limitata alle sole ipotesi di lesioni personali colpose lievi, unico reato rimasto procedibile a querela della persona offesa.

Ove, al contrario, dagli atti in possesso della polizia giudiziaria, risultassero, per effetto dell'incidente stradale, lesioni gravi e gravissime, il rilascio delle informazioni previste dall'articolo 11 C.d.S. è subordinato all'autorizzazione specifica del pubblico ministero assegnatario del procedimento.

Per quanto concerne, invece, gli incidenti stradali per effetto dei quali siano derivate lesioni personali lievi, **questo Ufficio autorizza, in via generale e preventiva, gli organi di polizia che hanno svolto gli accertamenti ed effettuato i rilievi, decorsi i tre mesi dalla commissione del fatto, a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 C.d.S., fatte salve disposizioni di segno contrario, eventualmente impartite dal Magistrato di turno ovvero assegnatario del procedimento.**

Dunque, in questi casi, senza richiedere la specifica autorizzazione all'A.G., i soggetti coinvolti e/o loro delegati; i difensori; gli esponenti delle compagnie di assicurazione e loro delegati potranno richiedere copia in carta libera dei rapporti (ivi comprese annotazioni di polizia giudiziaria, schizzi e planimetrie) concernenti i relativi sinistri stradali, da cui siano, appunto derivare, lesioni personali lievi.

Ove l'istanza provenga dalla persona infortunata, a carico della quale non vi siano sospetti di reato, non vi sarà necessità di preventiva autorizzazione al rilascio di copie, sempre che la stessa dichiari, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato querela.

Nel caso contrario, in cui l'istanza provenga dal responsabile del sinistro, dunque, dal potenziale indagato, sarà necessaria la preventiva autorizzazione (nulla osta) da parte di questo Ufficio, da ritenersi implicita nella esibizione, da parte dello stesso, di certificazione, rilasciata da questa Procura, relativa all'assenza di iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (registro delle notizie di reato).

Si dispone la pubblicazione sul sito *WEB* di questa Procura della Repubblica.

Nell'occasione, si porgono cordiali saluti.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, visto il proprio decreto n. 1/2021, si dispone che, alla lettera "U" sia creata la voce "Ufficio 335" e sotto tale voce il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta TRONCONE

Maria Antonietta Troncone